

**RISOLUZIONE OIV-OENO 586-2019**

ATTENZIONE: questa risoluzione modifica la seguente risoluzione:
- OIV-OENO 2-2008

LIMITE DELL'OIV PER LE GOMME DI CELLULOSA (CARBOSSIMETILCELLULOSA) - AGGIORNAMENTO

L'ASSEMBLEA GENERALE,

VISTO l'articolo 2, paragrafo 2 ii dell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino,

TENUTO CONTO dei lavori del gruppo di lavoro relativi all'aggiornamento o alla conferma delle dosi massime di utilizzo di alcuni additivi o coadiuvanti di produzione,

TENUTO CONTO dei lavori del Gruppo di esperti "Tecnologia" della sessione di marzo 2014,

CONSIDERATA la scheda 3.3.14 delle *Codice internazionale delle pratiche enologiche* relativa al trattamento dei vini bianchi e vini spumantizzati con le gomme di cellulosa (carbossimetilcellulosa) per la quale è stato fissato un limite massimo di utilizzo di 100 mg/L,

CONSIDERANDO il parere del gruppo di lavoro, secondo cui:

- in alcuni casi, non è sufficiente l'aggiunta di 100 mg/L di carbossimetilcellulosa per stabilizzare i vini molto instabili,
- una dose di utilizzo di 200 mg/L di carbossimetilcellulosa per alcuni vini molto instabili è necessaria per ottenere la stabilità tartarica, in particolare tenendo conto che nei vini spumanti una parte del prodotto sparisce durante la fermentazione secondaria (formazione di schiuma),
- si sconsigliano dosi maggiori a causa della possibile comparsa di torbidità.

CONSIDERATO che, anche in assenza di rischio sanitario, evidenziato soprattutto dalla mancanza di una dose giornaliera accettabile specifica, è necessario stabilire dei limiti numerici per le gomme di cellulosa (carbossimetilcellulosa), al fine di preservare l'autenticità e l'identità dei prodotti vitivinicoli ed evitare un arricchimento eccessivo in termini di sodio dovuto all'aggiunta della soluzione contenente carbossimetilcellulosa,

DECIDE su proposta della Commissione II "Enologia", di modificare il limite attuale stabilito per il trattamento dei vini mediante gomme di cellulosa (carbossimetilcellulosa) riportato nella parte II, capitolo 3 del *Codice internazionale delle pratiche enologiche* e, in particolare, di modificare la scheda 3.3.14 come segue:

La prescrizione a) viene modificata come segue:

- a) La dose massima di utilizzo di carbossimetilcellulosa deve essere inferiore a 200 mg/L;

Esemplare certificato conforme Ginevra, il 19 luglio 2019

Il Direttore Generale dell'OIV
Segretario dell'Assemblea Generale

Pau ROCA



Viene aggiunta la prescrizione c):

c) in presenza di proteine e polifenoli, la carbossimetilcellulosa può provocare instabilità.

Esemplare certificato conforme Ginevra, il 19 luglio 2019
Il Direttore Generale dell'OIV
Segretario dell'Assemblea Generale

Pau ROCA